

TRIBUNALE DI PIACENZA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con contestuale istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: La **dott.ssa LOPEZ ANDRES Patricia**, nata a Zaragoza (prov. Aragona -SPAGNA) l'11-07-1983 e residente a Saragozza (prov. Aragona-Spagna) - Via Celso Emilio Ferreiro 10- 8C, Cod. Fisc. LPZ PRC 83L51Z131W, ed elettivamente domiciliata in Niscemi (CL) Via S. Noto n. 42 presso lo studio dell'Avv. Marco Randazzo (C.F. RND MRC 81L24 B428M), dell'Avv. Francesca Maria Cinquerrui (C.F. CNQFNC85H59C351C) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, i quali dichiarano, altresì, di volere ricevere le comunicazioni di rito presso il proprio n. di tel./fax: 0933 952908 e/o indirizzi P.E.C.: **marco.randazzo@cert.ordineavvocaticaltagirone.it** - **avv.francescacinquerrui@pec.it** -

RICORRENTE

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'**Istituto Statale d'Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera "G. Ranieri" – "G. Marcora" di Piacenza** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Piacenza – Strada Agazzana n. 35

E NEI CONFRONTI

di tutti i candidati utilmente collocati ed inseriti nella III^ fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/'20 per la classe di concorso AO34



(scienze e tecnologie e chimica), AO31 (scienze degli alimenti), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e BC02 (conversazione in lingua straniera – spagnolo) per la Prov. di Piacenza, scuola – capofila Istituto Statale d’Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Ranieri” – “G. Marcona” di Piacenza che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.

PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di circolo e d’istituto di III[^] fascia per la classe di concorso AO34 (scienze e tecnologie e chimica), AO31 (scienze degli alimenti), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e BC02 (conversazione in lingua straniera – spagnolo) per la Prov. di Piacenza, scuola – capofila Istituto Scolastico Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera G. Ranieri – G. Marcona di Piacenza.

PREMESSO

- che l’odierna ricorrente, in data 08/07/2008, ha conseguito la **laurea in “Ciencia y tecnologia de los alimentos” presso l’Università di Saragozza (Spagna)** e successivamente, in data 13/03/2012, ha conseguito il **titolo di Dottore di Ricerca in Scienze delle produzioni animali presso L’università degli Studi di Catania** (*Cfr. all. n. 1*);
- che in virtù dei suddetti titoli la stessa ha presentato, per il triennio 2014/2017, domanda di inclusione nella graduatoria di III[^] fascia per la prov. di Piacenza per le classi di concorso anzidette scegliendo come scuola capofila l’istituto statale odierno resistente (*Cfr. all. n. 2*);
- che, per il suddetto triennio, la stessa è stata inclusa con riserva nella graduatoria di III[^] Fascia, per le classi di concorso richieste, poiché mancava il certificato di



- equipollenza al titolo di studio conseguito in un paese dell'unione europea (Spagna - Saragoza) alla laurea italiana (*Cfr. all. n. 3*);
- che, tuttavia, l'odierna ricorrente è stata per il triennio in questione (2014/17) destinataria di numerose e-mail, da parte di vari Istituti Scolastici della provincia di Piacenza, aventi ad oggetto, appunto, convocazioni per supplenze (*Cfr. all. n. 4*);
 - che tuttavia, a seguito dell'emanazione del D. M. n. 374 del 2017, per il triennio 2017/2020, l'odierna ricorrente ha presentato, in data 17/06/2017 prot. N. 6215/2017, **domanda di aggiornamento in graduatoria**, presentando l'apposito modello A/2, così come stabilito dall'art. 5, comma 2, del citato D. M. (*Cfr. all. n. 5*) che è stata accettata dalla scuola capo-fila odierna resistente;
 - che, è bene precisare, in allegato all'anzidetta domanda di aggiornamento l'odierna ricorrente ha inoltrato, alla scuola capo-fila, l'istanza, presentata all'Università degli Studi di Catania, relativa alla richiesta di certificazione di equipollenza della propria laurea spagnola alla laurea italiana in scienze e tecnologie alimentari (*Cfr. all. n. 6*);
 - che al momento della scelta delle sedi delle Istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 7, lett. B) dell'anzidetto D. M., l'odierna ricorrente non viene riconosciuta dal sistema e, pertanto, non può provvedere al suddetto adempimento;
 - che, a seguito di richiesta di chiarimenti circa l'impossibilità, dell'odierna ricorrente, di scegliere le sedi scolastiche, il responsabile del procedimento ha comunicato di avere provveduto alla cancellazione del nominativo della dott.ssa Lopez dalle graduatorie di III[^] fascia, poiché, a suo dire, non era possibile mantenere l'iscrizione con riserva per il nuovo triennio 2017/'20;



- che, nelle more del suddetto procedimento e, segnatamente, in data **09/08/2017**, con **Decreto Rettorale n. 2954** l'Università degli Studi di Catania rilascia alla Dott.ssa Lopez il **certificato di equipollenza** della laurea spagnola alla laurea italiana in "Scienze e tecnologie alimentari" (Cfr. *all. n. 7*);
- che, pertanto, stando così le cose ed avendo interesse ad essere inclusa nella graduatoria *de qua* la Dott.ssa Lopez ricorre avverso la suddetta cancellazione in quanto illegittima per le ragioni che di seguito saranno rappresentate.

Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

AVVERSO la suddetta cancellazione dalle graduatorie di 3[^] fascia operata dall'Istituto scolastico resistente per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

1) In via pregiudiziale: Sulla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.

L'esclusione del prof. Lupo dalla graduatoria d'istituto e di circolo, così come la scelta operata dall'Istituto di non permettere all'odierno ricorrente l'integrazione della propria domanda con i dati di cui è stata omessa l'indicazione integrano "atti di gestione" del rapporto di lavoro.

Si tratta di determinazioni assunte dalla P.A. di riferimento con le capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo *«le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle*



attinenti ai diritti patrimoniali connessi».

L'odierno ricorso ha ad oggetto l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto dei professori che, essendo in possesso dei previsti requisiti, ne facciano richiesta.

Si tratta, quindi, di un'ipotesi che resta fuori dalla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63 – non comportando alcuna valutazione comparativa tra i candidati né spendita di discrezionalità – atteso che l'inserimento in graduatoria consegue esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, pronunciandosi proprio sul riparto di giurisdizione in materia, le controversie concernenti la collocazione degli insegnanti nelle graduatorie (permanenti o ad esaurimento) per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento rientrano nella giurisdizione ordinaria (***ex multis* Cass. Sez. Un., sentenza n. 22805 del 10 novembre 2010; n. 12348 del 28 maggio 2007; n. 3677 del 16 febbraio 2009; Ad. Plen. del Cons. di Stato sentenze nn. 11/2011 e 11/2013; Tar Lazio – Roma, sez. III, sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015; sez. III *bis*, n. 1021 del 30 gennaio 2012**).

Più di recente, il Consiglio di Stato, ha ribadito come, in considerazione della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'amministrazione e dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, nella materia *de qua* debba affermarsi la giurisdizione ordinaria (**Cons. di Stato, sez. VI, sentenza dell'8 luglio 2015, n. 3415**).

Il Consiglio di Stato ha, in particolare, evidenziato che nell'ipotesi in questione «*si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi, pertanto, esclusa la*



configurabilità di una procedura concorsuale.

Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo.

Con riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata, si è evidenziato che gli atti che vengono in considerazione non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione».

Peraltro, con la citata sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato proprio su un caso identico a quello di specie, dove oggetto di censura era, non la giusta collocazione nella graduatoria, ma l'esclusione dalla stessa.

Il Consiglio di Stato ha affermato: «*La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima.*

In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità



amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.

Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria, immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa [...] Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario».

Non vi sono, pertanto, ragioni per affermare nel caso di specie la giurisdizione amministrativa.

2) Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*.

2.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D. M. n. 374 dell' 1 giugno 2017.

La normativa sopra rubricata stabilisce i casi di esclusione dalle graduatorie oggetto del presente ricorso.

L'esclusione, infatti, è disposta per la presentazione della domanda fuori termine, per la presentazione di domande in modalità difforme da quella indicata nell'art 7 e per domande prive dei requisiti di ammissione di cui all'art 3 del D. M..

Il candidato viene, altresì, escluso quando non è in possesso del relativo titolo di accesso, di cui all'art. 2 del D. M..

L'Amministrazione ha, comunque, in detti casi l'onere di disporre l'esclusione con provvedimento motivato nei casi in cui i candidati non sono in possesso di uno dei requisiti di ammissione.

In fattispecie, l'amministrazione non ha disposto alcun provvedimento



motivato di esclusione e/o cancellazione.

Nessuna delle ipotesi di esclusione sopra richiamate può essere imputata alla ricorrente avendo ella depositato la domanda entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto ed **essendo la stessa in possesso del titolo di accesso** per l'inclusione nella graduatoria di 3^a fascia (cfr. D. M. n. 374/2017 art. 4, comma 12), come anticipato in punto di fatto.

Non si comprende, pertanto, l'operato dell'Istituto resistente che ha ritenuto di non dovere includere per il triennio in corso 2017/2020 la dott.ssa Lopez non permettendo alla stessa di procedere al successivo adempimento relativo alla compilazione del Modello B relativo alla scelta delle sedi scolastiche.

Orbene, essendo le suddette graduatorie condizionate ad una espressa manifestazione di volontà di permanervi, e avendo in fattispecie la dott.ssa Lopez proceduto all'inoltro, entro il termine e secondo le modalità stabilite dal D. M. n. 374 del 2017, del modello A/2 previsto, appunto, per l'aggiornamento, la cancellazione dalle graduatorie *de qua* appare del tutto destituita di fondamento (Cfr. Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014).

Detto *modus operandi* non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione e, quindi, oltre a contrastare con i principi costituzionali desumibili dall'artt. 3, 4 e 97 della Costituzione contrasta, anche, con i principi del legittimo affidamento di coloro che sono inclusi in graduatoria.

Pertanto, la cancellazione dalla graduatoria per cui è causa operata dall'istituto statale resistente nei confronti dell'odierna ricorrente deve dichiararsi illegittima.

2.2. Violazione dell'art 4, comma 12 e 15 del D. M. n. 374/'17.

Per ciò che attiene, invece, il diritto dell'odierna ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di III fascia per le classi di concorso richieste si evidenzia come tale



diritto sia legittimo in virtù del possesso della **laurea in “Ciencia y tecnologia de los alimentos” presso l’Università di Saragozza (Spagna).**

Infatti, a norma dell’art. 4, comma 12 del D. M. le domande di inclusione/aggiornamento (mod. A/1 – A/2 A/2 bis) ***devono corrispondere a situazioni possedute dall’aspirante alla data di scadenza di cui all’art 7 del D. M. in parola.***

Con ciò volendo consentire la possibilità dell’iscrizione in III fascia solo a coloro che alla data del 24 giugno fossero in possesso del relativo titolo di studio (Cfr. art 4, comma 12).

In altri termini, la finalità della disposizione sopra citata è stata quella di evitare che coloro che non fossero in possesso del titolo di studio necessario per le classi di concorso richiesto si iscrivessero con riserva in graduatoria. Possibilità, questa, ammesse negli anni precedenti.

Nel caso che ci occupa, la dott.ssa Lopez ha annotato, a pag. 14, della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2017/’20 di avere già presentato l’istanza per ottenere la certificazione di equipollenza del suo titolo UE e, all’uopo, ha allegato copia dell’anzidetta istanza presentata all’Università di Catania.

Certificazione ottenuta, come detto, in data 09/08/2017 (Cfr. all. n. 7).

Pertanto, l’odierna ricorrente ben avrebbe potuto essere iscritta, nel triennio in corso, a pieno titolo nella graduatoria di III fascia, ma ciò non è stato possibile a causa dell’illegittima e arbitraria cancellazione operata dall’istituto resistente.

Sul mantenimento dell’inclusione con riserva l’art. 4, comma 15, del D. M. per il triennio 2017/2020 è chiaro nel disporre che :” *Gli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia, ai fini del*



conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia compilando i relativi Modelli A/1, A/2, A/2 bis, e B mantenendo in tal modo, oltre che l'inclusione con riserva in I fascia di istituto, l'inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza con i vincoli di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d“.

Pertanto, non si comprende come mai e sulla base di quale disposizione normativa l'istituto resistente ha cancellato la dott.ssa Lopez dalla graduatoria di III fascia nella quale la stessa risultava iscritta con riserva, potendo ella aggiornare, nel triennio in corso, la propria posizione nella suddetta graduatoria e, quindi, risultare inclusa a pieno titolo, per effetto del rilascio della certificazione di equipollenza, ottenuta prima della pubblicazione delle graduatorie.

A seguito della cancellazione dalla graduatoria di III fascia l'odierna ricorrente in possesso del titolo di studio è stata costretta a rivolgere le proprie istanze al Tribunale di Piacenza per sentirsi riconosciuto il diritto di essere inserite a pieno titolo nelle graduatorie per cui ha presentato domanda di aggiornamento essendo ella già inserita con riserva nelle graduatorie del triennio precedente.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato risulta palese che l'eventuale disconoscimento di tale diritto nei confronti dell'odierna ricorrente risulterebbe illegittimo.

2.3 Violazione della Direttiva Europea 2005/36/CE in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti in una stato membro. Discriminazione del titolo di accesso Europeo.

L'esclusione e/o cancellazione dalla graduatoria di 3^a fascia nella quale l'odierna ricorrente è stata iscritta con riserva nel precedente triennio 2014/'17 sotto la vigenza del D. M. n. 235/2014 ha comportato una **disparità di trattamento ingiustificata** tra la posizione degli insegnanti avente titolo italiano in “*Scienze e tecnologie alimentari*” e l'odierna ricorrente avente il medesimo titolo di accesso



conseguito in uno Stato membro dell'Unione Europea (*Cfr. all. n. 7*).

Quest'ultima, infatti, si è vista negare la possibilità di ottenere un incarico di supplenza per il solo fatto di avere un titolo di accesso conseguito in Europa.

La perdita di chance lavorative e la disparità di trattamento risulta evidente dal curriculum accademico della ricorrente, poiché, come detto in punto di fatto, la stessa ha frequentato e conseguito il titolo di Dottore di ricerca in *Scienze delle produzioni animali* presso l'Università degli Studi di Catania.

Risulta evidente anche dal fatto che, per l'accesso al dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Catania, il titolo di laurea Europea è stato riconosciuto dall'Università stessa come valido titolo di accesso al corso di dottorato di ricerca e ha permesso alla ricorrente non solo di partecipare alla selezione concorsuale ma addirittura di essere ammessa a frequentarlo.

Per l'accesso al corso di dottorato la ricorrente ha, infatti, presentato, a richiesta della competente autorità italiana, la sola **traduzione legale del piano di studi del titolo conseguita in Spagna** (*Cfr. all. n. 8*).

Sulla base di questo, anche in ottemperanza alle disposizioni Europee in materia, l'Università degli Studi di Catania ha giudicato che, sulla base del piano di studi tradotto legalmente, la laurea conseguita dalla ricorrente fosse titolo per l'accesso alla prova concorsuale per il dottorato di ricerca.

Lo stesso avrebbe dovuto fare l'istituto resistente richiedendo la traduzione legale del titolo europeo della Dott.ssa Lopez, già in possesso della ricorrente al momento della domanda di inclusione in graduatoria per il triennio 2014/'17, e analizzando il piano di studi, ritenere il titolo posseduto dall'odierna ricorrente idoneo titolo di accesso per la graduatoria di III[^] fascia.

E' assurdo pensare che i decreti ministeriali di inclusione in graduatorie ignorano



la direttiva 2005/36/CE ed il relativo decreto di attuazione (D. Lvo 9 novembre 2007 n. 206) che impongono il solo possesso di idoneo titolo per l'accesso alle professioni, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, qual è quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente, all'esercizio della stessa e quindi all'inserimento in graduatoria.

Ignorano, altresì, l'art. 45 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) che assicura ai lavoratori, cittadini membri della Unione Europea la libera circolazione all'interno dell'unione Europea senza discriminazione basata sulla nazionalità.

Anche sotto questo profilo la cancellazione operata dall'istituto resistente va dichiarata illegittima.

3) Sulla sussistenza del *periculum in mora*.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come la cancellazione dagli elenchi della III^a fascia delle graduatorie d'istituto arrechi all'odierna ricorrente un **pregiudizio imminente, grave e irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di ottenere un incarico di supplenza** concorrendo a parità di titolo abilitante e di punteggio all'assegnazione delle cattedre a tempo determinato per il triennio 2017/2020.

Le suddette graduatorie vengono, infatti, aggiornate di triennio in triennio, con un meccanismo premiale per i docenti che provvedono alla rinnovazione della richiesta di aggiornamento/inserimento della propria posizione per il triennio successivo.

Infatti, per ogni periodo di attività lavorativa di insegnamento a supplenza svolto, il docente inserito in graduatoria ottiene un punteggio che gli permetterà di



progredire di posizione, all'interno della stessa graduatoria, quindi di guadagnare posizioni favorevoli ai fini dell'assegnazione, con precedenza rispetto agli altri colleghi, di incarichi di supplenza a tempo determinato e successivamente per l'assunzione a tempo indeterminato.

Appare evidente come l'esclusione dalla graduatoria in parola impedisca all'odierna ricorrente definitivamente di poter concorrere alla pari di altri docenti per l'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo determinato.

L'urgenza è di facile evidenza, rinvenibile nell'imminente scorrimento delle graduatorie di terza fascia.

Ed invero la ricorrente a causa dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto di III^a fascia sarebbe privata oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

La ricorrente, infatti, è costretta ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul suo equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali.

Risulta, pertanto, palese come il ricorrente necessiti di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita, quale potrebbe essere una supplenza e/o contratto a termine con il Miur, in forza ed in conseguenza del suo immediato reinserimento nelle graduatorie d'istituto della scuola Capo-fila.

Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista in *re ipsa*.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.



L'esclusione, infatti, determinando l'impossibilità di svolgere attività di insegnamento e di essere eventualmente immesso in ruolo, implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente (**Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015**).

Tutto ciò esposto, la Dott.ssa Lopez come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

a Codesto Ill.mo Giudice del Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto *inaudita altera parte* ovvero in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo per la convocazione delle parti, con ordinanza, previa audizione delle parti:

- ritenere e dichiarare nullo e/o illegittima la cancellazione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria di III[^] fascia della graduatoria di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S. Ranieri di Piacenza, e per l'effetto:
- ritenere e dichiarare sussistente il diritto della Dott.ssa Lopez all'inserimento a pieno titolo nella III[^] fascia della graduatoria di circolo e d'istituto dell'I.S.I.S. Agraria e Alberghiera "G. Ranieri" – "G. Marcora" di Piacenza per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso indicate in domanda, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità del triennio 2017/'20 a tutti gli effetti di legge, ordinando all'istituto



resistente e al M.i.u.r. (per quanto di sua competenza), l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatorie di terza fascia (III^ FASCIA), per la classe di concorso indicata in domanda, per il periodo di validità del triennio 2017/'20.

- In subordine: previa disapplicazioni delle disposizioni in contrasto con la normativa europea in materia di riconoscimento di un titolo conseguito in uno stato membro, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento, a pieno titolo, nella graduatoria di III fascia per la Prov. di Piacenza per gli insegnamenti per cui ha fatto domanda essendo la ricorrente in possesso del titolo di accesso per l'inserimento in detta graduatoria.
- In estremo subordine: si chiede, altresì, nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio cautelare, l'On Giudice del lavoro adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente di non condannare la stessa alla rifusione delle spese del presente giudizio avendo riguardo di inquadrare la specifica questione trattata nell'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. stante la recente emanazione del D. M. n. 374/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge.

§§§

Ai fini del T. U. n. 115/'02 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato e che lo stesso è comunque esente ai sensi e per gli effetti dell'art 37 d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011 e succ. mod. Essendo il reddito complessivo della ricorrente inferiore ad Euro



34.107,72 per come risulta dall'allegata autocertificazione reddituale.

- Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Titolo di dottore di ricerca in scienze delle produzioni animali;
2. Domanda di inclusione in graduatoria triennio 2014/'17;
3. Graduatoria per il triennio 2014/'17 presso I. S. I. S. Ranieri;
4. Convocazioni per incarichi di supplenza;
5. Domanda di aggiornamento triennio 2017/'20 – mod. A/2 prot. N. 6215/2017;
6. Richiesta di certificazione di equipollenza del titolo estero al titolo italiano;
7. Certificato di equipollenza;
8. Traduzione legale del titolo conseguito in Spagna.
9. Autocertificazione reddituale ai fini dell'esenzione per il contributo unificato.
10. Carta d'identità della ricorrente.

Piacenza, li 03 novembre 2017

Avv. Marco Randazzo

Avv. Francesca Maria Cinquerrui



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART.

151 C.P.C

I sottoscritti procuratori, in qualità di difensori della **Dott.ssa Lopez Andres Patricia**, nata a Zaragoza (ARAGONA-SPAGNA) P 11-07-1983 e residente a Saragozza (Spagna) - Via Celso Emilio Ferreiro 10- 8C, CP 50017, Cod. Fisc. LPZ PRC 83L51Z131W, in adempimento del mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria d'istituto di III^a fascia per la classe di concorso AO34 (scienze e tecnologie e chimica), AO31 (scienze degli alimenti), A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) e BC02 (conversazione in lingua straniera – spagnolo) per la Prov. di Piacenza, scuola – capofila Istituto Statale d'Istruzione Superiore Agraria e Alberghiera “G. Ranieri” – “G. Marcona” di Piacenza;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie per la classe di concorso indicate in domanda sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria per punteggio.
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE



all'ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del M.i.u.r. e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di Piacenza e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico dell'Istituto resistente.
Piacenza, li 03 novembre 2017

Avv. Marco Randazzo

Avv. Francesca Maria Cinquerrui



PROCURA

La sottoscritta **dott.ssa LOPEZ ANDRES Patricia**, nata a Zaragoza (ARAGONA -SPAGNA) P11-07-1983 e residente a Saragozza (Spagna) - Via Celso Emilio Ferreiro 10- 8C, CP 50017, Cod. Fisc. LPZ PRC 83L51Z131W nomina e costituisce suo procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, l'Avv. Marco Randazzo (C.F. RND MRC 81L24 B428M) e l'Avv. Francesca Maria Cinquerrui (C.F. CNQFNC85H59C351C) presso il loro studio sito in Niscemi, Via S. Noto n. 42, elegge domicilio; a tal uopo, gli conferisce ogni e più ampia facoltà di legge; Altresì, informata delle finalità e delle modalità di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento del presente mandato.

Niscemi, li 30/10/2017

Vera e autentica la firma



N. R.G. 587 /2017



Tribunale Ordinario di Piacenza

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Maria Beatrice Gigli ,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 700 e 669-bis c.p.c.;

fissa

alle 21/12/2017 ore 11.30 l'udienza di comparizione delle parti

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro 10 giorni dal deposito, siano a cura di parte ricorrente notificati a controparte.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR.

Piacenza 07/11/2017

Il Giudice

dott. Maria Beatrice Gigli

